

VERBALE/PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI N. 40 del 12/12/2019

Il giorno 12/12/2019 il Revisore Unico dei conti, Rag. Tirelli Antonio, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2018 per il triennio 01/12/2018 - 30/11/2021, dopo avere acquisito *brevi manu* in data odierna la documentazione di seguito richiamata e conservata agli atti, con l'assistenza e collaborazione del responsabile del servizio finanziario, Terzi dott. Marco, redige, presso la sede municipale del comune di Luzzara il presente verbale per formalizzare l'attività svolta che ha riguardato:

Espressione del parere sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale, ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020 -
2022 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DLGS. 165/2001”

Presa visione dello schema di deliberazione di cui sopra;

Visti inoltre:

- ✓ l'art. 19 comma 8 della legge n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997 e ss.mm.ii. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- ✓ l'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e ss.mm.ii. che prevede da parte degli ee.ll. la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche – amministrative;
- ✓ l'art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006, che stabilisce, che a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 non è più al valore relativo nell'esercizio precedente;
- ✓ l'art. 11, comma 4 ter del D.L. 90/2014 che stabilisce che “Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.”;
- ✓ l'art. 11, comma 2 bis del D.L. 210/2015 che prevede che: “Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2018.”;
- ✓ l'art. 2 bis, comma 44 del D.L. 148/2017 che prevede che: “Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente”;

- ✓ l'art. 3, comma 1 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni con L. 114/2014 che prevede che: “1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. (...)”;
- ✓ il comma 3 del medesimo articolo che stabilisce che: “Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.”;
- ✓ l'art. 1, comma 228 della L. 208/2015 che, in prevede che: “Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. (...) qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.”;
- ✓ il principio di diritto espresso della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, formulata con deliberazione n. 28/2015, in merito al cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, di cui al comma 3 dell'art.3 del D.L. 90/2014 sopra richiamato che stabilisce quanto segue: “(...) il riferimento al triennio precedente è da intendersi in senso dinamico con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni”; ed inoltre “con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità”;

Preso atto:

- ✓ che dalla previsione della spesa di personale per l'anno 2020, quantificata in via previsionale dal responsabile del Servizio ‘Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi’, anche sulla base dei dati forniti dall’Unione dei comuni ‘Bassa reggiana’,

relativamente ai servizi gestiti in forma associata emerge, alla data odierna, un margine positivo stimato alla data odierna rispetto al dato consuntivo dell'anno 2011 per un importo di € 10.274,55;

- ✓ della succitata proposta di deliberazione della G.C. trasmessa per il parere allo scrivente Revisore Unico dei Conti;

CERTIFICA

Che il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 del Comune di Luzzara, come appare dalla proposta di deliberazione, *de quo*, è improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale in quanto prevede il rispetto dei vigenti vincoli di legge per l'anno 2020;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione così come presentata, precisando che ogni eventuale e successiva proposta di variazione a detto piano, da assoggettarsi comunque all'acquisizione di ulteriore e specifico parere preventivo da parte dello scrivente sia subordinata al rispetto dei vincoli di spesa di personale, con particolare riguardo a quelli di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti della L. 296/2006.

Il presente verbale viene consegnato in duplice copia all'Ente affinché una sia conservata presso il servizio finanziario e una sia consegnata al Sindaco, dando atto che altra copia viene conservata a cura del Revisore Unico.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Luzzara, lì 12/12/2019

Il Revisore Unico dei Conti
Rag. Antonio Tirelli



